

XII LEGISLATURA
CONSIGLIO REGIONALE

Verbale n. **224**

Seduta antimeridiana del 29 aprile 2021

Presidenza del Presidente **Zanin**

Verbalizza Leopoldo PITALI, segue Sandro BURLONE.

Presidenza del Presidente Zanin

La seduta inizia alle ore 10.12.

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 224ª seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 220 e che, se non saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato approvato.

Comunica che ha chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, il consigliere Zanon.
(Il congedo è concesso)

Comunica, inoltre, che la consigliera Spagnolo, i consiglieri Barberio e Bidoli e gli assessori regionali Riccardi, Gibelli, Rosolen, Callari e Bini seguiranno la seduta odierna del Consiglio regionale in modalità telematica.

Si passa, quindi, all'esame del **punto n. 1** dell'ordine del giorno, che prevede:

Seguito della discussione sul disegno di legge

"Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, sport, protezione civile, salute (Legge regionale multisettoriale 2021)" **(130)**

(Relatori di maggioranza: **BORDIN, DI BERT**)

(Relatori di minoranza: **MORETTI SERGO HONSELL**)

Il PRESIDENTE comunica che si riprende l'esame dell'articolato con la discussione degli emendamenti di competenza dell'assessore Rosolen.

Gli articoli 44, 45, 46, 47 e 48, che non presentano emendamenti, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, senza discussione, vengono approvati

Dopo un intervento del Relatore di minoranza HONSELL, l'articolo 49, che non presenta emendamenti, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 50, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 51 è stato presentato il seguente emendamento:

HONSELL

Emendamento soppressivo (51.1)

"L'articolo 51 del presente disegno di legge è soppresso."

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Il Relatore di minoranza HONSELL, dopo aver illustrato l'emendamento 51.1, su invito dell'assessore ROSOLEN (la quale, tra l'altro, rassicura il proponente sul supporto all'attività formativa dei ragazzi), lo ritira.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 51 bis:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (51 bis.1)

"1. Dopo l'articolo 51 è inserito il seguente:

<<Art. 51 bis

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 2020 n. 26)

1. All'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 32 le parole <<per l'anno 2021>> sono soppresse.

b) dopo il comma 32 sono inseriti i seguenti:

<<32 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al soggetto individuato con delibera di Giunta regionale di cui al comma 32 un contributo per l'anno 2021 per le attività di cui al comma 43 bis dell'articolo 7 della Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011).) sulla base della domanda da presentarsi entro i termini che verranno indicati in delibera.

32 ter. Per le annualità successive al 2021 al soggetto di cui al comma 32 il contributo è concesso ai sensi dei commi 41 e seguenti dell'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 8 legge regionale 26/2020, commi da 31 a 32 ter, come modificati dal comma 1, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di 370.000 euro suddivisa in ragione di euro 50.000,00 per l'anno 2021 e di euro 160.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) – Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) – Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (S/6061)

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) – Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (S/8132)>>."

Nota a commento:

A seguito delle decisioni che saranno assunte con delibera di Giunta regionale in merito all'individuazione del nuovo soggetto gestore del cluster sulle scienze della vita per l'anno 2021 viene prevista la concessione di un finanziamento per lo svolgimento delle attività previste dalla norma di riferimento (LR 22/2010)

È autorizzata la spesa complessiva di euro 370.000,00 suddivisa in ragione di euro 50.000,00 per l'anno 2021 e di euro 160.000,00 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'emendamento si provvede:

a) per l'anno 2021 mediante storno a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) – Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (cap. N.I./S)

b) per gli anni 2022 e 2023 mediante storno a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) e sul Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) – Titolo 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (cap. 6061/S)

L'assessore ROSOLEN, per via telematica, illustra l'emendamento 51 bis.1.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola per i pareri, i Relatori di minoranza HONSELL (favorevole), SERGO (favorevole) e MORETTI (favorevole), i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN, nonché, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (tutti favorevoli all'emendamento).

L'emendamento 51 bis.1, istitutivo dell'articolo 51 bis, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento istitutivo dell'articolo 51 ter:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (51 ter.1)

"Dopo l'articolo 51 bis è inserito il seguente

<<Art. 51 ter

(Modifica all'articolo 22 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), è inserito il seguente:

<<1 bis. Limitatamente ai corsi di formazione per le professioni di interesse sanitario, le Aziende sanitarie regionali non sono soggette ad accreditamento e possono erogare i corsi nell'ambito di quanto previsto dalla programmazione regionale e sulla base di specifici bandi e avvisi.>>."

L'assessore ROSOLEN illustra l'emendamento 51 ter.1.

In sede di discussione generale intervengono, quindi, nell'ordine, i Relatori di minoranza MORETTI, HONSELL (il quale motiva la sua contrarietà all'emendamento) e, infine, l'assessore ROSOLEN (la quale motiva ulteriormente la ratio dell'emendamento).

Prendono quindi la parola, in sede di replica, i Relatori di minoranza HONSELL (contrario), SERGO (favorevole), MORETTI (astenuito), i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN e, per la giunta, l'assessore ROBERTI (tutti favorevoli).

L'emendamento 51 ter.1, istitutivo dell'articolo 51 ter, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 51 quater:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (51 quater.1)

"Dopo l'articolo 51 ter è inserito il seguente:

<<Art. 51 quater

(Modifica all'articolo 37 bis della legge regionale 13/2018)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), è inserito il seguente:

<<2 bis. Le attività di cui ai commi 1 e 2 si svolgono in collaborazione con l'Agenzia regionale per la lingua friulana (ARLeF), l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, l'Università degli studi di Udine e con altri soggetti pubblici e privati con comprovate esperienze nel settore.>>."

Nota a commento

L'articolo 37 bis della legge regionale 13/2018 prevede la costituzione e gestione di un centro regionale di documentazione ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana, denominato "Docuscuele", a disposizione degli insegnanti, degli

alunni e delle famiglie. Il centro è gestito dalla Società Filologica Friulana "G.I. Ascoli" di Udine che riceve uno specifico contributo dall'Amministrazione regionale. La modifica normativa proposta intende consentire la partecipazione alle attività connesse al "Docuscuele" dei soggetti istituzionali aventi specifiche competenze nel settore, quali l'Agenzia regionale per la lingua friulana (ARLeF), l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, Università degli studi di Udine, nonché altri soggetti pubblici e privati con comprovate esperienze nel settore. Si ritiene che la sinergia tra i vari attori istituzionali coinvolti nella valorizzazione e tutela della lingua friulana rappresenti un valore aggiunto e consenta di migliorare le attività svolte del "Docuscuele".

L'assessore ROSOLEN illustra l'emendamento 51 quater.1.

Non essendoci iscritti al dibattito, prendono la parola per i pareri, i Relatori di minoranza, i Relatori di maggioranza, nonché, la giunta, tutti favorevoli all'emendamento 51 quater.1, istitutivo dell'articolo 51 quater, che, posto in votazione, viene approvato.

All'articolo 52 è stato presentato il seguente emendamento:

BORDIN

Emendamento soppressivo (52.1)

"1. L'articolo 52 DDL 130 recante "Contributi a favore del BIC ai sensi dell'articolo 7 della Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45" è soppresso."

NOTA: la presente disposizione non comporta maggiori spese o minori entrate per il bilancio regionale

Il Relatore di maggioranza BORDIN illustra l'emendamento 52.1.

Intervengono in sede di dibattito il Relatore di minoranza MORETTI, (il quale chiede la motivazione della soppressione dell'articolo 52) ed il Relatore di maggioranza BORDIN (il quale, nel replicare alla richiesta di chiarimenti del Relatore di minoranza Moretti, ne spiega la ratio).

Prendono quindi la parola per i pareri i Relatori di minoranza HONSELL (astenuato), SERGO (favorevole alla soppressione) e MORETTI (astenuato), i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN, nonché, per la Giunta, l'assessore ROSOLEN (tutti favorevoli alla soppressione).

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, in termini regolamentari, il mantenimento dell'articolo 52, che non viene approvato.

All'articolo 53 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

CAPOZZELLA, DAL ZOVO, SERGO, USSAI

Emendamento modificativo (53.1)

"1. L'articolo 53 è soppresso."

Note: La disposizione si prefigge di recepire nell'ordinamento regionale gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 281 del 23.12.2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 quinquies dell'art. 77 della L.r. 18/2005, come introdotto dall'articolo 88 L.R. 9/2019, che aveva previsto un requisito di anzianità di residenza continuativa quinquennale del lavoratore per l'erogazione degli incentivi occupazionali, al fine di favorire il riassorbimento delle eccedenze occupazionali determinatesi sul territorio regionale in conseguenza di situazioni di crisi aziendale.

Non si ritiene che tale obiettivo venga raggiunto con la norma proposta in quanto la stessa risulterebbe illegittima innanzitutto laddove il legislatore viene ad esercitare la propria potestà legislativa eccedendo dai vincoli imposti innanzitutto dall'ordinamento dell'Unione europea (contrastando con il principio della libera circolazione dei lavoratori all'interno della UE) ma anche da quelli stabiliti dalla nostra Costituzione (art. 117 Cost.).

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi o minori entrate per l'Amministrazione regionale

HONSELL

Emendamento modificativo (53.2)

"L'articolo 53 viene così sostituito:

<<Art. 53

(Modifica all'articolo 77 della legge regionale 18/2005)

1. Dopo il comma 3 quater dell'articolo 77 della legge regionale legge regionale 18/2005 è inserito il seguente:

<<3 quater 1. Fermi restando i requisiti di accesso agli incentivi di cui al Titolo III Capo I, il regolamento regionale attuativo delle disposizioni medesime può prevedere che l'ammontare degli incentivi sia modulato in seguito ad un periodo di possesso continuativo del domicilio fiscale sul territorio regionale di almeno due anni da parte delle lavoratrici e dei lavoratori di cui viene sostenuta l'assunzione o la stabilizzazione.>>.>>."

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

HONSELL

Emendamento modificativo (53.3)

"Al comma 1 dell'articolo 53, dopo le parole <<delle disposizioni medesime può>> vengono inserite le seguenti: <<, previo parere favorevole della commissione consiliare competente,>>."

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Il consigliere CAPOZZELLA illustra l'emendamento 53.1.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra gli emendamenti 53.2 e 53.3.

In sede di dibattito, prendono la parola, nell'ordine, i consiglieri DA GIAU, COSOLINI e l'assessore ROSOLEN.

Favorevoli i Relatori di minoranza, contrari i Relatori di maggioranza e la giunta, l'emendamento soppressivo 53.1, posto in votazione, non viene approvato.

Gli emendamenti 53.2 e 53.3, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, non vengono approvati.

L'articolo 53, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 53 bis, con un relativo subemendamento:

DA GIAU, RUSSO, MORETTI, SHAURLI, COSOLINI

Subemendamento modificativo all'emendamento 53 bis.1 (53 bis.0.1)

"Nel testo dell'emendamento 53 bis.1, al comma 1, le parole: <<L'Amministrazione regionale,>> sono sostituite dalle parole: <<L'Amministrazione regionale, in accordo con l'Ufficio scolastico regionale,>>."

Nota: Il subemendamento non comporta oneri.

DA GIAU, RUSSO, MORETTI, SHAURLI, COSOLINI

Emendamento aggiuntivo (53 bis.1)

“Dopo l’articolo 53, è inserito il presente nuovo articolo:

<<Art. 53 bis

1. L’Amministrazione regionale, al fine di garantire la necessaria realizzazione e gestione delle reti informatiche negli Istituti scolastici, è autorizzata a erogare un contributo straordinario all’Ufficio scolastico regionale per la stipula di contratti di consulenza e assistenza tecnico-informatica a favore degli Istituti scolastici che ne facciano apposita richiesta.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al servizio competente in materia di istruzione entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge;
3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro per l’anno 2021 a valere sulla Missione n. ... (..) - Programma n. ... (..) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)>>.”

Copertura:

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma 03 ALTRI FONDI

Titolo 1 SPESE CORRENTI

| 2021: - 300.000,00 | 2022: --- | 2023: ---- |

970091/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE CORRENTE ART. 49, D.LGS. 23.6.2011 N. 118
- 300.000,00 euro per l’anno 2021

Nota: si propone un finanziamento straordinario all’USR al fine di poter stipulare appositi contratti con aziende informatiche per l’assistenza informatica all’interno delle scuole della regione. La necessità dell’intervento emerge dalla mancanza, all’interno di alcune scuole, di specifiche professionalità in grado di allestire e gestire le reti informatiche.

La consigliera DA GIAU illustra l’emendamento 53 bis.1 ed il relativo subemendamento 53 bis.0.1.

L’assessore ROSOLEN, motivandone le ragioni, propone il ritiro dell’emendamento 53 bis.1.

La consigliera DA GIAU ritira quindi l’emendamento 53 bis.1, ed il relativo subemendamento, per trasformarlo in un Ordine del giorno.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell’articolo 53 ter:

DA GIAU, RUSSO, MORETTI, SHAURLI, COSOLINI

Emendamento aggiuntivo (53 ter.1) RICOLLOCATO 96 SEXIESDECIES.1

“Dopo l’art. 53 bis è aggiunto il seguente nuovo articolo:

<<Art. 53 ter

1. Al fine di migliorare la salubrità degli ambienti scolastici in cui l’uso dei DPI è limitato e ridurre l’esposizione ai fattori di rischio derivanti dal virus COVID-19 per alunni, insegnanti e operatori, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo straordinario finalizzato all’installazione e acquisto di depuratori d’aria per palestre e mense degli istituti comprensivi presenti sul territorio comunale.
2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di istruzione e ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata dal preventivo di spesa. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 2.000.000 euro per l'anno 2021 a valere sulla Missione n...(..) - Programma n...(..) - Titolo n.2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023, (S/CAPITOLO NUOVA ISTITUZIONE)>>.”

Copertura:

Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI

Programma 03 ALTRI FONDI

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

| 2021: - 2.000.000,00 | 2022: --- | 2023: --- |

970094/S NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI - PARTE INVESTIMENTI ART. 49, DECRETO LEGISLATIVO 23.6.2011 N. 118
- 2.000.000,00 euro per l'anno 2021

La consigliera DA GIAU illustra tale emendamento e propone il seguente subemendamento orale: “sostituire le parole <<depuratori d'aria>> con le parole <<systemi di impianti di ventilazione meccanica controllata>>”.

Nel successivo dibattito, intervengono, nell'ordine, i consiglieri SHAURLI, IACOP e l'assessore ROSOLEN (la quale motiva la propria contrarietà).

A questo punto il PRESIDENTE, su suggerimento della stessa consigliera DA GIAU, comunica che tale emendamento aggiuntivo sarà ricollocato nell'ambito della sezione infrastrutture, eventualmente con ulteriori modifiche e nel contempo augura una pronta guarigione all'assessore Rosolen ed un ritorno in Aula a breve.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 53 quater:

DAL ZOVO, CAPOZZELLA, SERGO, USSAI

Emendamento aggiuntivo (53 quater.1) **RICOLLOCATO** 96 QUATERDECIES.1

“1. Dopo l'articolo 53 ter è inserito il seguente:

<<Art. 53 ter

(Modifiche alla legge regionale 1/2016)

1. All'articolo 29 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<c) fatta eccezione per l'azione di cui agli articoli 19 comma 1, primo periodo e per l'azione di cui all'articolo 20, comma 1, la possibilità di prevedere punteggi aggiuntivi modulati in funzione dell'anzianità di permanenza nelle graduatorie degli aventi diritti nel territorio regionale al fine di combinare in misura proporzionata il criterio del radicamento territoriale con quello della prioritaria rilevanza del bisogno abitativo.>>;

b) il comma 1 bis è abrogato;

c) dopo il comma 3 dell'articolo 29 sono aggiunti i seguenti:

<<3 bis. Ai fini delle verifiche dei requisiti previsti dal presente articolo, la Regione effettua un controllo diretto anche tramite la Guardia di Finanza, le forze di polizia municipale, l'Agenzia delle entrate, su un campione pari almeno al 10 per cento delle domande accolte.

3 quater. È fatta salva la disciplina in materia di controlli di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.”

Note: Vi sono plurime sentenze della Corte Costituzionale riferite al requisito di anzianità di residenza quinquennale sul territorio regionale ai fini dell'accesso ai bandi per l'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica sovvenzionata o al contributo per il sostegno alle locazioni, o ancora all'imposizione dell'obbligo, posto a carico dei soli cittadini extra UE, di presentare documenti che attestino la assenza di proprietà immobiliari nei Paesi di origine e nei Paesi di provenienza.

Ad analoghe conclusioni è giunto anche il Tribunale di Udine, con ordinanza del 2 marzo 2021, con riferimento al bando per il sostegno alle locazioni emanato dal Comune di Udine, in applicazione del citato dettato normativo regionale. Tale ordinanza ha dichiarato il carattere discriminatorio del comportamento della Regione FVG e del suo regolamento applicativo della normativa e ne ha ordinato la modifica, così come ha riammesso i ricorrenti in graduatoria.

Al fine di dare certezza di diritto e di legalità all'operato delle P.A. (ATER e Comuni) chiamate ad emanare i bandi per le politiche abitative, urge rivedere la normativa regionale di settore, al fine di ricondurla nell'alveo del pieno rispetto della Costituzione.

Alla lettera c) si prevede la collaborazione con la Guardia di Finanza, le forze di polizia municipale, l'Agenzia delle entrate al fine di effettuare un controllo a campione sul rispetto dei requisiti indicati dalla norma,

Il presente emendamento non comporta oneri aggiuntivi o minori entrate per l'Amministrazione regionale.

Il PRESIDENTE comunica che tale emendamento aggiuntivo è stato ricollocato come 96 quaterdecies.1

Si passa ora agli emendamenti di competenza dell'assessore Callari.

Gli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60, che non presentano emendamenti, posti in votazione singolarmente e nell'ordine, senza discussione, vengono approvati

All'articolo 61 è stato presentato il seguente emendamento:

MORETUZZO, BIDOLI

Emendamento modificativo (61.1)

"1. Al comma 2 dell'articolo 55 ter come sostituito dall'articolo 61 dopo le parole <<da emanarsi>> sono inserite le seguenti <<previo parere della commissione consiliare competente>>."

Nota: il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

Il consigliere MORETUZZO illustra tale emendamento.

L'assessore CALLARI, nell'ambito di un proprio intervento, propone il ritiro dell'emendamento e la sua trasformazione in un Ordine del giorno.

Il consigliere MORETUZZO dichiara di voler mantenere l'emendamento.

Favorevoli i Relatori di minoranza, contrari i Relatori di maggioranza e la giunta, l'emendamento 61.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 61, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

Dopo gli interventi dei consiglieri BOLZONELLO e SANTORO e dell'assessore CALLARI, l'articolo 62, che non presenta emendamenti, posto in votazione, viene approvato.

All'articolo 63 è stato presentato il seguente emendamento:

HONSELL

Emendamento modificativo (63.1)

“Al comma 1 dell’articolo 63 dopo le parole <<L’Amministrazione regionale è autorizzata a delegare>> vengono inserite le seguenti: <<, previo parere favorevole della Giunta comunale interessata al seguente provvedimento,>>.”

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra tale emendamento.

Nel successivo dibattito intervengono, nell’ordine, il Relatore di minoranza MORETTI, la consigliera SANTORO (la quale, tra l’altro, chiede, con l’assenso del proponente, di aggiungere la propria firma all’emendamento) e l’assessore CALLARI (il quale propone il seguente subemendamento orale: *“sostituire le parole: <<, previo parere favorevole della>>, con le parole: <<, dopo l’intesa con>>”*)

Dopo l’accoglimento da parte del Relatore di minoranza HONSELL del subemendamento orale proposto dall’assessore Callari, favorevoli tutti i Relatori e la giunta, l’emendamento 63.1, posto in votazione come subemendato, viene approvato.

L’articolo 63, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

Gli articoli 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70, che non presentano emendamenti, posti in votazione singolarmente e nell’ordine, senza discussione, vengono approvati

All’articolo 71 è stato presentato il seguente emendamento:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento soppressivo (71.1)

“1. L’articolo 71 è soppresso.”

Nota: Si propone il seguente emendamento soppressivo in esito alle interlocuzioni, in materia, svolte con la Direzione Sanità per cui si reputa necessario definire i termini di governo dei rapporti tra Insiel spa e la Regione FVG in ragione delle peculiarità dei vari settori e servizi interessati con particolare riguardo proprio alle esigenze paventate dalla precitata Direzione.

Il PRESIDENTE comunica che l’articolo 71 era già stato soppresso in commissione.

All’articolo 72 è stato presentato il seguente emendamento:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento soppressivo (72.1)

“1. L’articolo 72 è soppresso.”

Nota: Si propone il seguente emendamento soppressivo in esito alle interlocuzioni, in materia, svolte con la Direzione Sanità per cui si reputa necessario definire i termini di governo dei rapporti tra Insiel spa e la Regione FVG in ragione delle peculiarità dei vari settori e servizi interessati con particolare riguardo proprio alle esigenze paventate dalla precitata Direzione.

Il PRESIDENTE comunica che l’articolo 72 era già stato soppresso in commissione.

È stato presentato il seguente emendativo, istitutivo dell’articolo 72 bis.

BERNARDIS, SLOKAR

Emendamento aggiuntivo (72 bis.1) RICOLLOCATO 133 QUINQUIES.1

"1. Dopo l'articolo 72 inserito il seguente articolo:

<<Art. 72 bis

(Modifica all'articolo 13 della legge regionale 26/2020)

1. Al comma 2, dell'articolo 13, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), le parole <<graduatorie approvate nel 2020>> sono sostituite dalle parole: <<graduatorie approvate nel 2021>>."

Il presente emendamento non comporta maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio regionale

Nota: Con la disposizione normativa inserita nella legge regionale 26/2020 si prevede la concessione di un contributo per tutta una serie di realtà locali nel campo dell'informazione radio e televisiva e si fa riferimento alle graduatorie nazionali pubblicate a Marzo 2020 del MISE (riferite al 2019); il riparto dei contributi da assegnare ai richiedenti e aventi diritto non è ancora stato predisposto, quindi si coglie l'occasione per correggere l'anno di riferimento cui guardare dalle graduatorie nazionali (a Marzo 2021 sono uscite quelle relative al 2020), ancor più significative e rilevanti per attestare la "crisi" che ha colpito anche il mondo dell'informazione "locale" in seguito alla pandemia.

La modifica prevista dal presente emendamento comporta quindi non solo l'adeguamento al periodo più attuale ma riguarda per di più l'arco temporale del periodo Covid, perno da cui origina la presente norma.

Il PRESIDENTE comunica che tale emendamento è stato precedentemente ritirato.

BERNARDIS, SLOKAR, BORDIN

Subemendamento modificativo (72 bis.1.1)

"1. Il comma 1 dell'emendamento 72.bis.2 è sostituito dal seguente:

<<1. Dopo il Capo VI è inserito il seguente Capo:

<<Capo VI bis

Disposizioni in materia di emittenti radiotelevisive locali>>."

Note: Il presente subemendamento riformula il titolo del nuovo capo al fine di renderlo maggiormente consono al contenuto dell'articolo che viene ivi inserito.

Il presente subemendamento non comporta maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio regionale.

Il PRESIDENTE comunica che tale emendamento è stato precedentemente ritirato.

BERNARDIS, SLOKAR

Emendamento aggiuntivo (72 bis.2)

"1. Dopo il Capo VI è inserito il seguente Capo:

<<Capo VI bis

Servizi istituzionali, generali e di gestione>>."

Il presente emendamento non comporta maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio regionale

Nota: Il presente emendamento si rende necessario al fine di, apportare una modifica alla legge regionale 26/2020, che riguarda lo stesso ambito del presente Capo: Si introduce il Capo VI bis unicamente per rispecchiare lo stesso ordine proposto dalla legge regionale 26/2020.

Il PRESIDENTE comunica che tale emendamento è stato precedentemente ritirato.

Il PRESIDENTE comunica che si passa ora agli emendamenti del capo VII di competenza dell'assessore Pizzimenti.

All'articolo 73 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento soppressivo (73.1)

"1. L'articolo 73 è soppresso."

Nota: Si propone il seguente emendamento soppressivo in esito alle interlocuzioni, in materia, svolte con la Direzione Sanità per cui si reputa necessario definire i termini di governo dei rapporti tra Insiel spa e la Regione FVG in ragione delle peculiarità dei vari settori, e servizi interessati con particolare riguardo proprio alle esigenze paventate dalla precitata Direzione.

HONSELL

Emendamento aggiuntivo (73.2)

"Al comma 1, che sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22/2005, dopo il periodo <<a) parco autobus per uso noleggio con un'anzianità non superiore a una media di 16 anni.>> è aggiunto il seguente: <<Soltanto il 20 per cento del totale del parco autobus potrà avere un'età superiore a 16 anni.>>."

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Il PRESIDENTE, motivandone le ragioni, comunica che l'emendamento giuntale 73.1 deve ritenersi ritirato.

Il relatore di minoranza HONSELL ritira l'emendamento 73.2.

Dopo gli interventi della consigliera SANTORO e dell'assessore PIZZIMENTI, l'articolo 73, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

L'articolo 74, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 74 bis:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento aggiuntivo (74 bis.1)

"1. Dopo l'articolo 74 è inserito il seguente

<<Art. 74 bis

(Modifica all'articolo 6 della legge regionale 26/2020)

1. Dopo il comma 24 dell'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (legge di stabilità 2021) è inserito il seguente:

<<24 bis. Al fine di agevolare la fruizione del "Bonus trasporto in sicurezza - Emergenza Covid-19", di cui al comma 20, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri discendenti dalla stipula di una convenzione con gli istituti di credito bancario o postale volta a consentire l'emissione di carte prepagate da intestare a favore dei beneficiari del contributo stesso.>>.

2. Per le finalità di cui al comma 24 bis dell'articolo 6 della legge regionale 26/2020, come inserito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023. (S/12000)."

Nota: La presente disposizione è volta ad autorizzare la stipula di una convenzione per l'emissione di carte prepagate ricaricabili da destinare ai beneficiari del "Bonus trasporto in sicurezza - Emergenza Covid-19", previsto a favore di persone in condizione di fragilità residenti in Friuli Venezia Giulia dall'articolo 6, Commi 20-24 della LR 30 dicembre 2020 n 26 (Legge di stabilità 2021), che ne diverranno intestatari.

Nello specifico, stante le finalità enunciate dal legislatore regionale nel richiamato articolo 6, commi 20-24 della LR 26/2020, quale beneficio previsto a favore delle persone in condizione di fragilità residenti in Friuli Venezia Giulia, la modalità di erogazione attraverso l'utilizzo della carta prepagata appare, da un lato, lo strumento più idoneo a facilitarne la fruizione

presso gli operatori del servizio di trasporto indicati in legge, dato l'utilizzo diffuso di tale metodo di pagamento presso i medesimi; e dall'altro, esso è volto a consentire all'Amministrazione regionale di calibrarne e limitarne l'utilizzo nei limiti delle finalità perseguite dal legislatore regionale, andando a reperire sul mercato - in ossequio ai principi vigenti in materia di pubblici appalti - il prodotto che meglio soddisfi, per le sue caratteristiche, proprio tale ultima finalità.

L'assessore PIZZIMENTI illustra tale emendamento.

Dopo un intervento del consigliere MORETUZZO (*in lingua friulana*), intervengono, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL (astenuto), SERGO (favorevole), MORETTI (favorevole), i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN, nonché la giunta (tutti favorevoli).

L'emendamento 74 bis.1, istitutivo dell'articolo 74 bis, posto in votazione, viene approvato.

All'articolo 75 è stato presentato il seguente emendamento:

MORETTI, SANTORO

Emendamento modificativo (75.1)

"Al comma 1 dell'art.60 bis e parole <<sull'esercizio delle funzioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<sulle modalità di esercizio delle funzioni>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

La consigliera SANTORO illustra tale emendamento.

Poiché nessuno interviene in sede di dibattito, favorevoli tutti i Relatori e la giunta, l'emendamento 75.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 75, posto in votazione come emendato, viene approvato.

L'articolo 76, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 77 è stato presentato il seguente emendamento:

MORETTI, SANTORO

Emendamento modificativo (77.1)

"Il comma 1 dell'articolo 77 è sostituito dal seguente:

<<1. Dopo il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:

2 bis. Qualora il PAC o sua variante interessi beni tutelati ai sensi della Parte III del decreto legislativo 42/2004, il Comune provvede alla valutazione di adeguamento degli aspetti paesaggistici al Piano paesaggistico regionale ai sensi dell'articolo 57 quater, comma 3, e, dopo l'adozione, convoca la conferenza dei servizi di cui all'art. 14 delle NTA del Piano Paesaggistico regionale. Il Comune adotta il PAC adeguandolo al parere del competente organo periferico del Ministero della cultura e, dopo l'adozione, lo trasmette a quest'ultimo affinché possa verificarne l'ottemperanza.>>.>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

La consigliera SANTORO illustra tale emendamento.

L'assessore PIZZIMENTI svolge un intervento sull'argomento.

Intervengono, per le rispettive repliche, i Relatori di minoranza HONSELL (favorevole), SERGO (astenuto), MORETTI (favorevole), i Relatori di maggioranza DI BERT e BORDIN, nonché la giunta (tutti contrari).

L'emendamento 77.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 77, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

All'articolo 78 è stato presentato il seguente emendamento:

MORETTI, SANTORO

Emendamento modificativo (78.1)

"La lettera b), comma 1 dell'articolo 78 è sostituita dal seguente:

<<8 bis. Nei casi previsti dal comma 3, lettera i bis), per la conformazione al PPR, il Comune convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, commi da 1 a 7, delle NTA del PPR prima dell'adozione dello strumento urbanistico generale o di una sua variante per l'acquisizione del relativo parere. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, delle NTA del PPR, il Comune adotta lo strumento urbanistico generale adeguandolo alle eventuali prescrizioni.

8 ter. Nei casi previsti dal comma 3, lettera i ter), per l'adeguamento al PPR il Comune, dopo l'adozione dello strumento urbanistico, convoca la conferenza dei servizi di cui all'art. 14 delle NTA del Piano Paesaggistico regionale. Il Comune adotta lo strumento urbanistico adeguandolo al parere del competente organo periferico del Ministero della cultura.>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

La consigliera SANTORO illustra tale emendamento.

Dopo gli interventi dei consiglieri MARSILIO, MORETTI e dell'assessore PIZZIMENTI, favorevoli i Relatori di minoranza, contrari i Relatori di maggioranza e la giunta, l'emendamento 78.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 78, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

All'articolo 79 è stato presentato il seguente emendamento:

MORETTI, SANTORO

Emendamento modificativo (79.1)

"Alla lettera a), comma 1 dell'articolo 79 le parole <<prima dell'adozione>> sono sostituite dalle seguenti: <<dopo l'adozione>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.

La consigliera SANTORO illustra tale emendamento.

Dopo un intervento dell'assessore PIZZIMENTI, favorevoli i Relatori di minoranza, contrari i Relatori di maggioranza e la giunta, l'emendamento 79.1, posto in votazione, non viene approvato.

L'articolo 79, posto in votazione nel testo licenziato dalla commissione, viene approvato.

All'articolo 80 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

BASSO

Emendamento modificativo (80.1) RITIRATO

"1. All'articolo 80 è apportata la seguente modifica:

a. Dopo la lettera a) del comma 1 è aggiunta la seguente:

<<a bis) dopo le parole <<cantine, soffitte,>> sono aggiunte le parole <<taverne o similari quando destinati ad uso saltuario o occasionale>>."

Nota: Il presente emendamento non comporta oneri finanziari o minori entrate.

PICCIN, NICOLI, MATTIUSI

Emendamento modificativo (80.2)

"1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 80 è inserita la seguente lettera:

<<a bis) dopo le parole <<cantine, soffitte,>> sono inserite le seguenti parole <<taverne o similari>>.>>."

Note: l'emendamento non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio regionale.

TOSOLINI, SLOKAR, GHERSINICH, LIPPOLIS, BOSCHETTI, CALLIGARIS, MIANI

Emendamento modificativo (80.3)

"1. Al comma 1 dell'articolo 80 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 19/2009), la lett. b) è soppressa."

Nota: la presente disposizione non comporta maggiori spese o minori entrate per il bilancio regionale

Relazione: La proposta, in accoglimento alle osservazioni pervenute dagli Ordini professionali in sede di audizioni, elimina la modifica proposta dagli Uffici alla vigente definizione di "superficie accessoria", per cui si propone di mantenere il testo attualmente vigente dell'art. 3, lett. f) per cui (a seguito del mantenimento dell'integrazione di cui alla lett. a) dell'art. 81 ddl 130), ma senza modifiche proposte dalla lett. b), la definizione contemplerà: "la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze fisicamente unite o a sé stanti quali a esempio cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, vani scala, vani corsa ascensori, autorimesse, lavanderie, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell'unità immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, le pareti interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre, salvo diversa previsione degli strumenti di pianificazione e fatte salve le deduzioni previste dal regolamento di attuazione, la superficie accessoria che supera il 100 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare o dell'edificio è equiparata, per la quota eccedente, alla superficie utile ai fini del calcolo del contributo di cui all'articolo 29".

Inoltre, sino ad una nuova normativa organica di riforma, anche in vista delle modifiche che verranno disposte a livello nazionale, si ritiene opportuno mantenere la disposizione che prevede l'onerosità della superficie accessoria che supera il 100 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare o dell'edificio.

HONSELL

Emendamento modificativo (80.4)

"Al comma 1, alla lettera b), le parole << lastrici solari>> sono soppresse."

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (80.5)

"1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 80 le parole: << lastrici solari>> sono soppresse."

Nota: Facendo seguito a quanto segnalato in sede di Audizioni presso la IV Commissione consiliare, si precisa che concorrono alla formazione della superficie accessoria unicamente le superfici delle coperture piane destinate a terrazze, in quanto praticabili, distinguendole dalle ulteriori coperture piane non dotate di tale funzionalità in quanto puri elementi costitutivi dell'edificio, da non conteggiare all'interno dei parametri superficiali (utili o accessori).

Il PRESIDENTE comunica che l'emendamento 80.1 è stato precedentemente ritirato.

Il consigliere NICOLI ritira l'emendamento 80.2.

Il consigliere TOSOLINI ritira l'emendamento 80.3.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 80.4.

L'assessore PIZZIMENTI dà per illustrato l'emendamento 80.5.

Dopo un intervento della consigliera SANTORO, favorevoli tutti i Relatori e la giunta, gli emendamenti 80.4 e 80.5, posti in votazione congiuntamente, in quanto di identico contenuto, vengono approvati.

L'articolo 80, posto in votazione nel testo emendato, viene approvato.

All'articolo 81 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (81.1)

All'articolo 81 sono apportate le seguenti modifiche:

"1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 19/2009, dopo le parole <<delle costruzioni esistenti;>> sono aggiunte le seguenti: <<tali interventi possono essere attuati contestualmente a interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera c), fermo restando che le prescrizioni previste per le nuove costruzioni dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati si applicano esclusivamente alle parti dell'immobile oggetto di effettivo incremento dimensionale e non possono essere derogati gli indici e i parametri massimi previsti dagli strumenti urbanistici per l'area oggetto di intervento, se non nelle ipotesi derogatorie di cui alla presente legge ed entro i limiti ivi previsti;>>.

2. La lettera c) dell'articolo 4 della legge regionale 19/2009, come sostituita dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 81 del DDLR 130/2021, è ulteriormente sostituita dalla seguente:

<<c) ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che può portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente o dai precedenti. Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono:

1) l'inserimento, la modifica, il ripristino o l'eliminazione di elementi costitutivi dell'edificio e degli impianti dell'edificio stesso;

2) la modifica o la riorganizzazione della struttura e della distribuzione dell'edificio anche sotto gli aspetti tipologico-architettonici, della destinazione d'uso e del numero delle unità immobiliari esistenti;

3) salvo quanto disposto ai punti 4) e 5), la demolizione, totale o parziale, e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità e di quella sulla prevenzione incendi, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. È altresì ricompresa la demolizione di edifici a destinazione residenziale, ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica dagli strumenti di pianificazione vigenti, con successiva ricostruzione in altra zona territoriale omogenea a destinazione residenziale ricadente nello stesso Comune. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro

ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Tali interventi possono prevedere, altresì, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana come definiti a livello comunale, nelle more di apposita legislazione regionale. In tali interventi possono essere mantenute o aumentate le distanze preesistenti, anche se inferiori alla distanza minima prevista dagli strumenti urbanistici comunali, purché nel rispetto del Codice Civile. Gli incrementi volumetrici possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti;

4) gli interventi di demolizione e ricostruzione nonché quelli di ricostruzione o ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attuati nelle zone omogenee A e B0 come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, o su singoli edifici o aree a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, fatte salve le previsioni legislative e le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti, dei regolamenti edilizi e dei pareri degli enti preposti alla tutela;

5) gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti attuati sugli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, fatte salve le previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica adeguati o conformati al Piano paesaggistico regionale ed i pareri degli enti preposti alla tutela.>>.”

Nota: L'emendamento, recependo le richieste di alcuni soggetti (in particolare, rappresentanti del mondo delle professioni) presentate in sede di audizioni presso la IV Commissione consiliare, si propone di migliorare la stesura della nuova definizione di ristrutturazione edilizia al fine di facilitarne la lettura e la relativa interpretazione, pur sempre con l'obiettivo di adeguare la disciplina regionale a quella attualmente vigente a livello nazionale di cui agli articoli 2 bis e 3 del DPR 380/2001.

Il presente emendamento non comporta oneri finanziari (attestazione formulata ai sensi di quanto espresso dalla delibera di generalità n. 143 del 25 gennaio 2018 allegato 3 - Linee guida - punto 3.2) né ha incidenza in materia di aiuti di stato, trattandosi di modifiche meramente giuridico-formali.

MORETTI, SANTORO

Emendamento modificativo (81.2)

“La lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<a) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

c) ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;>>."

*Relazione: L'emendamento intende recepire la definizione di ristrutturazione edilizia in maniera speculare dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 al fine di rendere maggiormente lineare l'attività di professionisti e privati anche in funzione delle agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie.
Il presente emendamento non comporta oneri finanziari.*

HONSELL

Emendamento modificativo (81.3)

"Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 81 le seguenti parole <<fermo restando che eventuali incentivi volumetrici riconosciuti possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito,>> sono soppresse."

Nota: il presente emendamento non presenta ulteriori oneri per il bilancio regionale.

L'assessore PIZZIMENTI illustra l'emendamento 81.1.

La consigliera SANTORO illustra l'emendamento 81.2.

Il Relatore di minoranza HONSELL illustra l'emendamento 81.3.

Nel successivo dibattito intervengono, nell'ordine, il consigliere BOLZONELLO, il Relatore di minoranza SERGO, i consiglieri TOSOLINI e IACOP e infine, per la Giunta, l'assessore PIZZIMENTI.

Prendono la parola, quindi, per i pareri i Relatori di minoranza HONSELL (astenuto sull'emendamento 81.1, favorevole agli altri), SERGO (contrario all'emendamento 81.1, favorevole all'emendamento 81.2; astenuto sull'emendamento 81.3) e MORETTI (contrario all'emendamento 81.1, favorevole agli altri), i Relatori di maggioranza DI BERT (favorevole all'emendamento 81.1, contrario agli altri) e BORDIN (il quale si associa al parere del Relatore di maggioranza Di Bert) nonché, per la Giunta, l'assessore ROBERTI (il quale si associa ai pareri dei Relatori di maggioranza).

Su richiesta inoltrata alla Presidenza, in termini regolamentari, dal Relatore di minoranza Moretti, l'emendamento di pagina 81.1, posto in votazione mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvato (*votazione n. 52: favorevoli 23; contrari 20*).

A questo punto, il PRESIDENTE dichiara che per effetto della votazione precedente sono da considerarsi decaduti gli emendamenti 81.2 e 81.3.

L'articolo 81, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti istitutivi dell'articolo 81 bis:

TOSOLINI, SLOKAR, GHERSINICH, LIPPOLIS, CALLIGARIS, BOSCHETTI, MIANI, TURCHET, MAZZOLINI
Subemendamento modificativo all'emendamento 81 bis.1 (81 bis.0.1)

1. All'emendamento 81bis.1 le parole <<b)>, dopo le parole <<finalizzate alla produzione di servizi necessari ad altre funzioni residenziali o produttive sono inserite le seguenti: <<nonché le attività nel settore dell'alimentazione quali, a titolo esemplificativo, panifici, gastronomie, gelaterie, pasticcerie e rosticcerie >>>> sono sostituite dalle seguenti: <<f)>, dopo le parole <<e tutti gli esercizi commerciali definiti al dettaglio dalla legislazione di settore>> sono inserite le seguenti: <<nonché le attività artigianali di produzione e connessa commercializzazione nel settore dell'alimentazione quali, a titolo esemplificativo, panifici, gastronomie, gelaterie, pasticcerie>>.

Nota: dopo approfondimento con gli Uffici si propone una diversa collocazione della precisazione relativa alla destinazione d'uso urbanistica proposta nell'EM 81bis1 che sposta le attività oggetto di emendamento dalla destinazione "servizi" (originariamente proposta) alla destinazione "commercio al dettaglio".

SLOKAR, TOSOLINI, LIPPOLIS, GHERSINICH, CALLIGARIS

Emendamento aggiuntivo (81 bis.1)

1. Dopo l'articolo 81 ddl 130 è aggiunto il seguente articolo:

<<Art. 81 bis

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 19/2009)

1. All'articolo 5 (Definizione delle destinazioni d'uso degli immobili) della legge regionale 19/2009, comma 1, lettera b), dopo le parole <<finalizzate alla produzione di servizi necessari ad altre funzioni residenziali o produttive>> sono inserite le seguenti: <<, nonché le attività nel settore dell'alimentazione quali, a titolo esemplificativo, panifici, gastronomie, gelaterie, pasticcerie e rosticcerie>>.>>.

Nota: la presente disposizione non comporta maggiori spese o minori entrate per il bilancio regionale.

Relazione: La questione è stata sollevata da alcuni Comuni con elevata intensità di insediamenti in zone residenziali e per cui le norme tecniche di attuazione, nel corso degli anni, hanno subito sovrapposizioni rispetto alle diverse modifiche di definizioni delle destinazioni d'uso apportate dalla legge regionale.

Con tale integrazione legislativa, si risolvono tutte le questioni applicative legate alla previgente definizione di artigianato di servizio, per cui alcune attività potevano ritenersi attualmente escluse dalla vigente definizione di "servizi", dato che -per espresso disposto dell'art. 61, comma 1, LR 19/2009-, le definizioni della legge regionale prevalgono su quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti e adottati e nei regolamenti edilizi comunali.

Il consigliere TOSOLINI illustra entrambi gli emendamenti.

Nel successivo dibattito intervengono, nell'ordine, i consiglieri SHAURLI, SANTORO, RUSSO, IACOP e BOLZONELLO (i quali, tutti, in vario modo stigmatizzano il contenuto degli emendamenti).

A questo punto, il PRESIDENTE, vista l'ora, e in considerazione del fatto che il Capogruppo Bordin ha chiesto una breve sospensione della seduta, comunica che il Consiglio è convocato in seduta pomeridiana alle ore 14.30, e dichiara chiusa la seduta.

Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 220 del 27 aprile 2021, lo stesso si intende approvato.

La seduta termina alle ore 13.15.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE